

**Cumulabilità dei punteggi derivanti dalla permanenza in sede di prima destinazione ed a copertura necessaria con quelli di cui al punto 7 Par. XVIII della Circolare 15098/1993 in materia di tramutamenti ordinari.**

*(Risposta a quesito del 4 febbraio 2009)*

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 4 febbraio 2009, ha adottato la seguente delibera:

visto il quesito avanzato dalla dott.ssa..., magistrato ordinario in tirocinio nominata con D.M. 6.12.2007, avente ad oggetto la possibilità di cumulo dei punteggi derivanti dalla permanenza in sede a copertura necessaria, così come disciplinati dalla Circolare sui criteri di formazione della graduatoria dei magistrati in tirocinio nominati con D.M. 6.12.2007 approvata dal CSM in data 5.11.2008, con quelli derivanti dallo stato di salute o di salvaguardia del nucleo familiare

**OSSERVA**

I punteggi previsti per incentivare la presenza dei magistrati di prima nomina nelle sedi a copertura necessaria devono potersi cumulare con quelli previsti dalla Circolare in materia di tramutamenti; ciò nonostante la previsione contenuta nella suddetta circolare al Par. XVIII punto 7 dove è stabilito un cumulo massimo di cinque punti per tutti i punteggi aggiuntivi. Difatti, si è voluto prevedere un beneficio significativo per i magistrati che, solo in prima destinazione, garantiscono stabilità in una sede ritenuta a copertura necessaria (sede che ai sensi del PAR. IV della Circolare sia stata inutilmente pubblicata per più procedure concorsuali e che presenti specifiche necessità di servizio).

Il tutto con la finalità di garantire una stabilità di organico in sedi non particolarmente ambite. Trattasi, infatti, di previsione che assume i caratteri della specialità con conseguente deroga alla disciplina generale prevista dal Par. XVIII punto 7 della Circolare in materia di tramutamenti ordinari.

Tutto ciò premesso

delibera

di rispondere nel senso che i punteggi derivanti dalla permanenza in sede di prima destinazione ed a copertura necessaria si cumulano, per i magistrati nominati con D.M.

6.12.2007, con quelli di cui al punto 7 Par. XVIII della Circolare 15098/1993 in materia di tramutamenti ordinari.